

***** Consiglio Regionale della Toscana *****

- IX legislatura -

Consiglio regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 8
Prot. n. 7376/2.6 del 09.06.2010

Proposta di Legge Regionale:

**Disposizioni per la promozione
della sicurezza stradale in Toscana**

di iniziativa dei consiglieri regionali:

Gianluca Parrini
Caterina Bini
Gianfranco Venturi
Giovanni Ardelio Pellegrinotti
Paolo Bambagioni
Ivan Ferrucci
Vincenzo Ceccarelli
Nicola Danti
Marco Ruggeri
Pier Paolo Tognocchi
Marco Remaschi

GIUGNO 2010

**Proposta di Legge Regionale:
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana**

SOMMARIO

Preambolo

Articolo 1: Oggetto e finalità

Titolo I: Politiche regionali in materia di sicurezza stradale

Articolo 2: Politiche regionali per la sicurezza stradale

Articolo 3: Sostegno alla messa in sicurezza della rete stradale regionale

Articolo 4: Attività di monitoraggio del Corecom sulla sicurezza stradale

Titolo II: Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale

Articolo 5: Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Definizione, ruolo e funzioni

Articolo 6: Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Composizione e costituzione

Articolo 7: Norma finanziaria

Articolo 8: Disposizioni finali

Preambolo

VISTI:

- l'articolo 117 commi 2,3 e 4 della Costituzione;
- l'articolo 4 comma 1 lettera c) dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 recante "Norme in materia di programmazione regionale);
- la legge regionale 16 agosto 2001 n. 38 recante "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana";
- la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 recante "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale";
- la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 recante "testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- la legge regionale 25 giugno 2002 n. 22 recante "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni";
- la legge regionale 20 febbraio 2008 n. 9 recante "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti";

- la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 recante “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”;
- la legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 recante “Norme per il trasporto pubblico locale”;
- la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 recante “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”;
- la legge regionale 4 aprile 2007 n. 20 recante “Disciplina della Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali”;
- la legge regionale 23 dicembre 2009 n. 78 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 – 2012”;

CONSIDERATO:

- che il miglioramento della sicurezza stradale rappresenta da tempo un obiettivo condiviso delle politiche comunitarie e dei singoli stati membri, data la dimensione sociale ed economica degli incidenti stradali, che in Europa mediamente risultano essere almeno 1,3 milioni ogni anno, con 40mila decessi e 1,7 milioni di feriti, con un costo economico stimato in 160 miliardi di euro;
- che da almeno un decennio la Regione Toscana (dove gli incidenti stradali mediamente producono ogni anno almeno 370 decessi e 26.500 feriti, con un costo economico stimato pari al 2,6% del Pil regionale) ha attivato specifiche iniziative in materia di implementazione della sicurezza stradale, sia attraverso le opportunità offerte dai vari provvedimenti attuativi del Piano Nazionale per la sicurezza Stradale attivato ai sensi della L. 144/1999, sia mediante specifiche autonomie iniziative, assunte nell’ambito delle politiche per il diritto alla salute e la sua tutela (con azioni programmate dedicate dal Piano Sanitario Regionale), delle politiche per le infrastrutture e la mobilità (interventi di ammodernamento emessa insicurezza della rete viaria di interesse regionale, finanziamento dei piani urbani per la mobilità con particolare attenzione al rafforzamento del trasporto pubblico locale e della diffusione delle piste ciclabili), delle politiche educative (attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale degli studenti delle scuole toscane);
- che ai fini di un miglioramento del quadro conoscitivo sulle cause e sui fattori di rischio producenti elevati tassi di incidentalità, nonché della conseguente attività di riduzione degli stessi e di prevenzione in generale, la Regione nell’ambito della progettualità sostenuta dalla programmazione nazionale in materia di sicurezza stradale ha attivato uno specifico sistema di rilevamento incidenti (Sistema integrato regionale sicurezza stradale) e progettato la costruzione di uno specifico centro di monitoraggio regionale con esso integrato;
- che il rafforzamento delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nell’ambito più generale delle competenze regionali in materia di tutela della salute, richiede una loro strutturazione attraverso la definizione di percorsi programmatici e di pianificazione a carattere ordinario che offrano continuità nel tempo all’azione regionale in materia;

- che il medesimo obiettivo può essere raggiunto anche riconoscendo priorità nel sostegno finanziario a quegli interventi sulla rete stradale regionale che perseguano l'annullamento e/o la riduzione dei fattori di rischio incidente, desumibili attraverso la georeferenziazione degli incidenti realizzata attraverso il Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale;
- che nella costruzione del quadro conoscitivo e nella definizione delle scelte connesse al rafforzamento della sicurezza stradale in Toscana, anche intesa come una maggiore cultura della stessa fra i cittadini, appare opportuno coinvolgere il mondo dell'associazionismo di volontariato operativo nel settore, costruendo sedi di confronto e di raccordo sull'esempio di analoghe iniziative assunte in altre regioni,

si approva la seguente legge

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute di cui all'art. 117 della Costituzione la Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale, intesi per tale il corretto utilizzo in sicurezza delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e mobilità, pubblici e privati, nel territorio, nonché l'incremento per infrastrutture, presidi e mezzi delle caratteristiche strutturali e funzionali a presidio della sicurezza del loro utilizzo da parte degli utenti.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono principalmente perseguiti attraverso:
 - a) la previsione negli atti di programmazione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) di iniziative, azioni e misure volte a migliorare la sicurezza stradale in Toscana, nonché il sostegno prioritario agli interventi sulla viabilità regionale che migliorano la sicurezza degli utenti;
 - b) la previsione, nell'ambito della relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana), di una specifica sezione specificamente dedicata alla sicurezza stradale, quale principale strumento conoscitivo a livello regionale dello stato delle politiche regionali in materia nonché del livello di sicurezza stradale raggiunto in Toscana;
 - c) la costituzione di uno specifico organismo a carattere consultivo permanente della Regione in materia di sicurezza stradale, partecipato dalla Regione, dagli enti locali territoriali in forma associata, dalle università toscane e dall'associazionismo di volontariato e/o di promozione sociale operativo nel settore della sicurezza stradale, con particolare riguardo all'assistenza e alla tutela delle vittime degli incidenti stradali, denominato "Osservatorio regionale sulla Sicurezza Stradale".

Titolo I: Politiche regionali in materia di sicurezza stradale

Articolo 2

Politiche regionali per la sicurezza stradale

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale così come definita all'articolo 1 comma 1, la regione Toscana attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso principalmente gli strumenti della programmazione ordinaria regionale.
2. Le politiche di cui al comma 1 intervengono prioritariamente nei seguenti ambiti:
 - i) infrastrutturale,
 - ii) della mobilità pubblica,
 - iii) sanitario,
 - iv) educativo e formativo,
 - v) informativo - comunicativo,
 - vi) assistenziale.
3. Con il Programma regionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) è definita ogni cinque anni la strategia coordinata e continuativa di intervento nel settore, afferente agli ambiti di cui al comma 2.
4. La strategia di cui al comma 3 trova successiva declinazione nei seguenti atti programmatori:
 - a) nel Piano regionale della Mobilità e della Logistica, particolarmente in ordine agli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale e ferroviaria, dei vettori di trasporto pubblico, nonché per l'implementazione degli strumenti di loro monitoraggio;
 - b) nel Piano Sanitario Regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio Sanitario regionale), particolarmente in ordine agli interventi del sistema sanitario regionale in materia di prevenzione dei comportamenti e dei fattori a carattere sanitario produttori di riduzione della sicurezza stradale, nonché di organizzazione degli interventi di cura e di riabilitazione psico-fisica delle vittime di incidenti stradali e di altri soggetti coinvolti;
 - c) nel Piano di Indirizzo Generale Integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), particolarmente in ordine:
 - i) alla promozione della sicurezza stradale quale ambito ordinario di interventi di educazione non formale di cui all'articolo 5 del Testo Unico,
 - ii) alla individuazione fra i contenuti degli indirizzi da emanare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la definizione del venti per cento della quota oraria dei Piani di Studio, come previsto dal Decreto legislativo

17 ottobre 2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), della sicurezza stradale;

- d) nei piani e programmi di informazione e comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), particolarmente in ordine all'informazione e comunicazione ai cittadini delle iniziative e degli interventi regionali attivati o previsti per quanto concerne la sicurezza stradale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e di mobilità in Toscana;
 - e) nel Piano di Indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), particolarmente in ordine all'incontro fra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali perseguito dalle politiche regionali in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) ai fini di una migliore tutela anche legale delle vittime da incidenti stradali.
5. Dello stato di attuazione delle politiche e degli interventi definite con gli atti di cui al comma 4 delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale in generale è dato conto attraverso una specifica sezione della relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana). Tale sezione esplicita anche lo stato di realizzazione degli interventi di eliminazione o riduzione dei fattori di rischio presenti nella rete stradale regionale così come emergenti dalla georeferenziazione degli incidenti operata dal Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale, nonché l'utilizzo degli eventuali fondi pubblici regionali erogati per tali interventi.

Articolo 3

Sostegno alla messa in sicurezza della rete stradale regionale

1. Nell'ambito della potestà decisionale assegnatale dalle leggi, la Regione riconosce quale criterio di assegnazione e/o erogazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale l'innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati.
2. Per innalzamento del livello di sicurezza è da intendersi il superamento e, in subordine, la mitigazione dei fattori di rischio emergenti dall'analisi della georeferenziazione degli incidenti operata attraverso il Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale. Si considerano interventi di superamento o mitigazione dei fattori di rischio anche quelli finalizzati alla messa in sicurezza dei guard-rail,

attraverso l'installazione di protezioni semi-elastiche capaci di ridurre i danni da impatto.

Articolo 4

Attività di monitoraggio del Corecom sulla sicurezza stradale

1. Nell'ambito dell'attività propria di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), svolge, con modalità definite all'interno del proprio programma annuale, monitoraggio e analisi finalizzati a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati all'utenza giovanile.

Titolo II: Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale

Articolo 5

Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Definizione, ruolo e funzioni

1. Al fine di rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale nonché il livello di conoscenza dei fattori di rischi, dell'evoluzione del contesto regionale, nazionale ed internazionale in materia, degli effetti delle politiche medesime in termini di implementazione della sicurezza stradale in Toscana, è costituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, d'ora in poi Osservatorio, quale organo di consulenza permanente della Regione e dei suoi organi.
2. Compito dell'Osservatorio è quello di coadiuvare la Regione e i suoi organi nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione di cui al Titolo I della presente legge, la formulazione di proposte anche aggiuntive rispetto agli strumenti predetti, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché la produzione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà toscana.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Osservatorio si rapporta costantemente e acquisisce dati, informazioni, analisi e studi dai seguenti soggetti:
 - i) dal Sistema Integrato regionale per la Sicurezza Stradale, attivato ai sensi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale,
 - ii) dal Sistema sanitario regionale, attraverso le aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere – Universitarie della Toscana,
 - iii) dall'Agenzia Regionale di Sanità di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio Sanitario regionale),

- iv) dall'Osservatorio regionale per la mobilità e i trasporti di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale),
 - v) dall'Istituto regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET),
 - vi) dagli altri organismi di cui all'articolo 47 dello Statuto della Regione Toscana,
 - vii) dalle Università toscane, previa sottoscrizione di una specifica convenzione fra questi e la Regione Toscana, che regole modalità, tempi e contenuti di tale rapporto.
4. L'Osservatorio realizza inoltre attività convegnistiche, seminariali, di incontro con la collettività finalizzate a diffondere la conoscenza del proprio lavoro nonché la cultura della sicurezza stradale.
 5. L'attività dell'Osservatorio è definita con un programma annuale redatto di concerto con la Giunta regionale, entro il 1° marzo di ciascun anno. Della formazione del programma è data ampia informazione al Consiglio, che può proporre, attraverso l'approvazione di specifici atti di indirizzo, contenuti che il programma è tenuto a recepire.
 6. La Giunta regionale sostiene l'attività dell'Osservatorio mediante le proprie strutture organizzative, con la messa in disponibilità di strutture e risorse professionali adeguate, nonché con una dotazione finanziaria atta a garantire la copertura delle spese delle attività programmate imputata sul bilancio della Regione.

Articolo 6

Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Composizione e costituzione

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di seguito Osservatorio, è composto da:
 - a) l'Assessore regionale alla salute, o un dirigente da lui delegato,
 - b) l'Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, o un dirigente da lui delegato,
 - c) l'Assessore alle politiche educative e formative, o un dirigente da lui delegato,
 - d) 1 rappresentante dell'ANCI (Associazione dei comuni) Toscana,
 - e) 1 rappresentante dell'UPI (unione delle province) Toscana,
 - f) 1 rappresentante del Corecom (Comitato regionale delle Comunicazioni),
 - g) 3 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) operanti nel settore della sicurezza stradale, uno per ogni area vasta della Toscana, designati dalla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali);
 - h) 3 esperti in materie attinenti la sicurezza stradale, designati dal Consiglio Regionale;

- i) 3 docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, delle Università della Toscana,
 - j) 4 rappresentanti del Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali (CRCR – Regione Toscana) esperti in materie attinenti aspetti psicologici e sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e infortunistica, indicati dall'Assessore regionale al Diritto alla Salute.
2. I componenti dell'Osservatorio di cui alle lettere g), h), i) e j) durano in carica tre anni, e sono rinnovabili per un mandato. La nomina dei componenti dell'Osservatorio, nonché la sua costituzione, avvengono con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore al Diritto alla Salute, o dal dirigente da lui delegato, e si riunisce con cadenza almeno mensile. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, la validità delle sedute e delle decisioni assunte sono disciplinate con regolamento interno approvato dall'Osservatorio stesso e predisposto dalle strutture di assistenza all'organismo individuate dalla Giunta regionale con propria decisione.
 4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Ai suoi membri sono riconosciute le sole spese di viaggio per recarsi dal proprio domicilio alle sedi delle riunioni quando questo sia collocato fuori dal comune ove le riunioni si svolgono.

Articolo 7

Norma finanziaria

1. Ai fini della prima attuazione della presente legge è disposto uno stanziamento di € 100.000,00 a valere sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, approvato con legge regionale 23 dicembre 2009, n. 78, al quale sono apportate le seguenti variazioni compensative relativamente alle Unità Previsionali di Base di spesa:

UPB 131: Attività di carattere istituzionale – spese correnti	+ 100.000,00
UPB 741: Fondi – spese correnti	- 100.000,00
2. Per gli anni successivi al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. La prima costituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale avviene entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, e comunque entro il 31 dicembre 2010.

2. Nel caso in cui l'Osservatorio non sia operativo al momento dell'approvazione del Programma regionale di sviluppo 2011 – 2015, con le modalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), esso è aggiornato con il primo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria successivo all'approvazione predetta nelle parti relative alla strategia in favore della sicurezza stradale in Toscana con i contributi elaborati dall'Osservatorio.

Elenco e firma dei sottoscrittori:

Gianluca Parrini _____

Caterina Bini _____

Gianfranco Venturi _____

Giovanni Ardelio Pellegrinotti _____

Paolo Bambagioni _____

Ivan Ferrucci _____

Vincenzo Ceccarelli _____

Nicola Danti _____

Marco Ruggeri _____

Pier Paolo Tognocchi _____

Marco Remaschi _____

Relazione illustrativa

La sicurezza stradale costituisce un obiettivo, da tempo, delle politiche pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, in ragione del l'ingente costo sociale ed economico che gli incidenti nei trasporti e nella mobilità producono ogni anno. A livello comunitario (Europa dei 15), infatti, mediamente ogni anno si registrano 1,3 milioni di incidenti, con più di 40mila decessi e 1,7 milioni di feriti, per un costo, diretto ed indiretto, stimato in 160 miliardi di euro, cioè il 2% del PNL della UE ¹. Una situazione che a livello toscano presenta, come valore medio annuale sul triennio 2003 – 2005, 373 morti e 26.495 feriti, per un costo sociale stimato in 2.469 milioni di euro, pari al 2,6 % del PIL regionale ². L'incidentalità stradale rappresenta oggi in Toscana la principale causa di morte fra i giovani fra i 15 e i 29 anni, con una concentrazione prevalente degli eventi nelle aree urbane densamente abitate (circa il 75% degli eventi, benché le strade classificate urbane costituiscano solo il 26% della rete stradale regionale). Dati drammatici, che hanno spinto i governi nazionali e le Regioni a varare politiche di intervento diretto sui molteplici fattori costituenti determinanti di "insicurezza" stradale. Fattori molteplici, appunto,: dalla cattiva qualità della rete stradale (di infrastruttura come di progettazione) ai comportamenti degli utenti produttori di fattori di rischio (mancanza di rispetto delle norme di corretto utilizzo di mezzi e infrastrutture, abuso di sostanze alteranti la corretta percezione dei rischi connessi alla conduzione di mezzi e/o al loro utilizzo), ai carenti livelli di protezione di mezzi e presidi, solo per citarne alcuni dei più rilevanti e ricorrenti. Fattori che proprio per la loro molteplicità richiedono che richiedono perciò una strategia di intervento integrata, intersettoriale.

Lo scenario delle politiche nazionali trova principale riferimento nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, istituito per effetto dell'articolo 32 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 ³ che nel decennio 2000 – 2010, attraverso successivi livelli di programmazione⁴, persegue

¹ VIII Relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana e sull'attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Decisione n. 15 GRT del 20 luglio 2009), paragrafo 5.5 "le politiche per la sicurezza stradale".

² "Dati generali sull'incidentalità in Toscana". Allegato D Decreto Dirigenziale GRT n. 4520 del 10 settembre 2009 (Terzo programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con delibera CIPE del 21/12/2007. Attuazione regionale finalizzata all'individuazione di interventi per la successiva allocazione delle risorse assegnate alla Regione Toscana dal DM 28/12/2008).

³ Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

⁴ Con delibera CIPE n. 100 del 29.12.2002 è stato approvato il Primo Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; con delibera CIPE n. 81 del 13.11.2003 è stato approvato il Secondo Programma Attuativo del Piano nazionale di Sicurezza Stradale; con delibera CIPE del 21.12.2007 ha approvato il Terzo Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; con delibera CIPE del 18.12.2008 sono stati infine approvati il 4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

l'obiettivo della riduzione del danno sociale derivante dagli incidenti stradali, ovvero di ridurre il numero dei sinistri sulle strade con morti e feriti del 50% entro il 2010, in accordo con quanto stabilito dal Libro Bianco della Commissione Europea⁵. Tale Piano, attraverso i primi due programmi, ha visto il finanziamento nel territorio regionale di 103 interventi di implementazione della sicurezza sulla rete stradale (di cui il 48,5 % conclusi al 31 dicembre 2008), con un investimento complessivo di 53,1 mln di euro. L'iniziativa regionale toscana trova principale riferimento nel Piano regionale della Mobilità e della Logistica, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 63 del 22 giugno 2004. Gli obiettivi dell'azione regionale desumibili da tale atto programmatico riguardano, in linea con le indicazioni e le strategie comunitarie e nazionali, la riduzione del 25% del numero di incidenti e delle vittime di incidenti entro il 2009 e del 50% alla scadenza del 2015. Le azioni previste attengono alla definizione dei Piani Urbani di Mobilità, comprensivi di misure a protezione della mobilità pedonale e dello sviluppo della rete di piste ciclabili⁶; l'attuazione del programma straordinario di interventi sulla viabilità regionale 2003 – 2007⁷, la realizzazione del Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale (SIRSS) con la standardizzazione dei rilievi degli incidenti, comprensivi di georeferenziazione, valutazione delle priorità di intervento, definizione degli interventi migliorativi⁸; la definizione di linee guida per la progettazione e il controllo delle pavimentazioni stradali⁹, lo sviluppo di iniziative di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole, con riferimento alla fascia di età 14/15 anni.¹⁰

Da rilevare inoltre come anche il Piano Sanitario Regionale (per gli anni 2008 -2010) attivi azioni in materia di sicurezza stradale, attraverso la definizione e realizzazione di azioni nel campo dell'educazione stradale, all'informazione al pubblico sui rischi dell'alcool, delle

⁵ "European transport policy for 2010: time to decide".

⁶ Con Deliberazione n. 61 del 5 luglio 2005 recante "Attuazione del piano regionale della mobilità e della logistica. Programma pluriennale degli investimenti. Interventi relativi ai piani urbani della mobilità" il Consiglio regionale ha stanziato 31,2 mln di euro per la tramvia fiorentina. Con Deliberazione n. 113 del 9 novembre 2005 recante "Programma pluriennale degli investimenti. Ulteriori interventi relativi ai piani urbani della mobilità", il CR ha stanziato complessivi 7,8 milioni di euro a vantaggio dei comuni di Arezzo, Viareggio, Pisa, Pontedera, Pistoia, Pescia, Prato, Siena, Empoli per interventi vari (trasporto pubblico, parcheggi scambiatori, adeguamento aree stazioni ferroviarie, scale mobili cittadine, etc.).

⁷ Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 il Consiglio Regionale ha approvato il Programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007, che ha visto realizzarsi 169 interventi sulla viabilità di interesse regionale per un investimento complessivo di 1,267 miliardi di euro (dati dal Monitoraggio di Giugno 2009).

⁸ Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 958/2003 è stata approvata la convenzione tra Regione Toscana, Province Toscane e ANCI Toscana per la definizione dei contenuti e del finanziamento del progetto relativo al monitoraggio dell'incidentalità stradale (progetto SIRSS), in ottemperanza a quanto previsto dal Primo e Secondo Programma attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS). Il progetto, del costo complessivo di 850mila euro, finanziati al 60% dai fondi ministeriali del Primo programma di Attuazione del PNSS, al 20% dalla regione e al rimanente 30% dalle Province toscane, ha visto la realizzazione di un sistema di rilevamento organizzato attraverso l'attività di rilevamento delle Province sugli incidenti stradali con successiva georeferenziazione degli stessi, che ha consentito la costruzione di una mappatura degli assi viari sui quali si concentrano maggiormente i sinistri. Con decreto dirigenziale n. 5757 del 9 novembre 2009, la Regione ha approvato una nuova convenzione con le Province e ANCI Toscana finalizzata al proseguimento del progetto (con denominazione SIRSS II) per un triennio, progetto al quale la Regione contribuisce con la copertura del 22% dei costi (250mila euro su 1,155 mln di euro).

⁹ Progetto "Leopoldo", approvato con Delibera Giunta Regionale n. 987/2003, la cui realizzazione è stata affidata al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa. Con Decreto Dirigenziale n. 5737 del 17 novembre 2009 la Regione ha approvato la bozza di una nuova convenzione con l'Università di Pisa per un progetto denominato "Leopoldo II".

¹⁰ Con la collaborazione dell'ACI (Automobil Club d'Italia) la Regione Toscana ha realizzato un DVD diffuso nelle scuole toscane sul tema della sicurezza stradale, contenente l'iniziativa teatrale denominata "ACI BABÀ E I QUARANTA PEDONI".

droghe e dei farmaci in relazione alla guida, all'attenzione sui comportamenti di guida, pericolosa, alle azioni per favorire l'uso delle cinture di sicurezza e degli altri presidi per la sicurezza dei passeggeri dei veicoli, la diffusione di conoscenze operative di primo soccorso¹¹.

In un tale contesto di evidente, concreta, continuata attenzione alla problematica sociale (ed economica) della sicurezza stradale si inserisce dunque la presente proposta di legge, finalizzata ad introdurre da un lato una previsione di organicità delle politiche multisettoriali ed intersettoriali regionali in materia di tutto quanto attiene alla sicurezza stradale, dall'altro ad organizzare uno strumento efficace di ausilio alla definizione delle scelte della Regione che le sue politiche in materia sono chiamate a realizzare.

Alla prima finalità corrispondono i contenuti del Titolo I recante "Politiche regionali in materia di sicurezza stradale", che dispone (art. 2) l'obbligo per la Regione di una politica "organica e continuativa" nel tempo in materia di sicurezza stradale, costruita prioritariamente negli ambiti di intervento relativi alle infrastrutture viarie e della mobilità, alla mobilità delle persone e al trasporto pubblico, alla sanità (sui versanti della prevenzione dei fattori di rischio incidentalità che attengono ai profili di salute e della cura e riabilitazione psico-fisica delle vittime di incidenti, principalmente), all'educazione e formazione (degli utenti delle strade come degli operatori coinvolti a vario titolo nella progettazione e governo della sicurezza stradale), dell'informazione e della comunicazione (anche relativamente all'analisi dei messaggi dei media negativi sotto il profilo della costruzione di una reale cultura della sicurezza stradale), dell'assistenza (intesa come sostegno - nella compatibilità normativa con le libertà economiche e professionali derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea - alla diffusione di una buona tutela anche legale per le vittime della "insicurezza" stradale).

Organicità e continuità delle politiche regionali, multisettoriali ed intersettoriali, garantita dalla previsione della definizione di una strategia specifica all'interno del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), che trova le sue declinazioni nei piani e programmi di settori previsti dal sistema della programmazione regionale così come individuato dalla LR 49/1999. E della cui realizzazione viene dato puntuale riscontro nell'ambito della 'Relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana', appuntamento a cadenza annuale previsto già dalla normativa regionale in materia di sicurezza (LR 38/01). Nel contesto delle politiche regionali così come definite dalla proposta di legge si inserisce espressamente l'attività demandata al Corecom, il Comitato regionale delle Comunicazioni previsto dalla LR 22/02 in materia di attività di informazione e comunicazione, di analisi e monitoraggio¹² delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in Toscana ai fini di una verifica della sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale, attività da realizzarsi secondo le modalità e coi tempi definiti nel programma annuale delle attività del Comitato.

Sempre in tema di garanzia di organicità e continuità delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale rientra la previsione dell'articolo 3, che impone alla Regione, nell'ambito degli spazi di autonomia decisionale conferiti dalle leggi, di riconoscere priorità nell'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti a quegli interventi sulla rete stradale

¹¹ PSR 2008 – 2010, paragrafo 5.2.10 "Incidenti stradali".

¹² La legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 recante "Norme interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", all'articolo 29 disciplina le "Funzioni proprie" del Corecom, sancendo - comma 1 lettera a) numero 5 - che fra esse rientra il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale".

regionale che realizzino l'annullamento o la riduzione dei fattori di rischio incidente, emergenti dalla georeferenziazione degli incidenti stessi operata attraverso il SIRSS (Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale). L'articolo inoltre specifica che rientrano negli interventi di superamento o mitigazione dei fattori di rischio per la sicurezza stradale quelli relativi all'installazione di barriere semielastiche sui guard-rail, funzionali a ridurre i danni da impatto con gli stessi. Un obiettivo da perseguire con il massimo impegno, quello della messa in sicurezza dei guard-rail, la cui conformazione (nella stragrande maggioranza dei casi) è tale da essere fonte di pericolo, danno e anche causa di morte specialmente per i motociclisti, che rappresentando solo il 3,6% del "circolante" sulla rete stradale nazionale, costituiscono il 26% delle vittime della strada.

Relativamente all'obiettivo perseguito della costruzione di uno strumento che operi quale ausilio alla Regione per la migliore definizione delle politiche organiche e continuative, multisettoriali ed intersettoriali, nell'ambito della sicurezza stradale, la proposta in oggetto dispone la costituzione di un osservatorio regionale con le funzioni di sostegno alla regione e ai suoi organi nella definizione di tali politiche, attraverso la formulazione di contributi propositivi, nonché per mezzo dell'acquisizione di dati e informazioni e la produzione di studi e analisi utili alla realizzazione del migliore quadro conoscitivo del fenomeno sicurezza stradale. In ragione di questa seconda fondamentale funzione, all'Osservatorio viene riconosciuta la possibilità di rapportarsi col sistema informativo sulla sicurezza stradale, attivato e in corso di realizzazione in conseguenza del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, nonché con le strutture del sistema sanitario regionale, con l'Agenzia Regionale di Sanità, con l'Osservatorio regionale sulla mobilità previsto dalla normativa toscana in materia di trasporto pubblico locale, con l'IRPET, come le Università e con tutti gli enti di ricerca che ai sensi dello Statuto regionale costituiscono interfaccia dell'azione regionale in materia di studio e ricerca. L'Osservatorio, come ipotizzato dalla pdl, è strumento di ausilio alla Regione e ai suoi organi attraverso il contributo che le sue componenti possono offrire, per competenza ed esperienza, all'elaborazione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale. Vi si prevede, infatti, oltre alla partecipazione degli assessori regionali (o dirigenti regionali da loro delegati) competenti in materia di diritto alla salute, trasporti e infrastrutture, educazione e formazione, quella di rappresentanti delle province e dei comuni della Toscana, delle università, del Comitato Regionale delle Comunicazioni, nonché quella di tre rappresentanti di associazioni di volontariato operative nell'ambito della sicurezza stradale (una ciascuna per le tre aree vaste in cui è suddivisa la Toscana), di tre esperti in materia designati dal Consiglio regionale e di quattro rappresentanti del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali istituito presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi con deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 21 maggio 2007, esperti in materie attinenti aspetti psicologici e sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e infortunistica¹³. La definizione delle modalità e convocazione e svolgimento dei lavori dell'Osservatorio (caratterizzati da almeno una seduta al mese) sono demandati ad un regolamento interno predisposto dalle

¹³ Il Centro di Riferimento regionale sulle criticità relazionali persegue le seguenti finalità. Miglioramento delle qualità delle relazioni interpersonali fra direzioni aziendali e operatori, fra operatori, fra operatori e utenti (paziente e famiglia); prevenzione e trattamento dello stress lavorativo degli operatori addetti all'assistenza; prevenzione e gestione della conflittualità, sia fra il personale del Servizio Sanitario Regionale, che fra utenti e aziende nel rispetto del sistema integrato di tutela definito con le direttive regionali; riduzione dei costi dovuti all'impatto dei contenziosi legali, delle patologie professionali degli operatori, dei tempi generali di assistenza e ricovero (DGR356/2007). Fra le attività avviate dal Centro si segnala: "Impatto psicologico e sociale dei traumatismi stradali", studio e ricerca – intervento sul fenomeno degli incidenti stradali, con consulenze psicologiche individuali e di gruppo.

strutture di supporto messe in disponibilità dalla Regione (con decisione della Giunta) e approvato dall'Osservatorio stesso. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non prevede la corresponsione di alcun gettone o indennità, ma solo il rimborso spese per gli spostamenti dal domicilio dei suoi componenti alla sede di svolgimento delle riunioni. Proprio in ragione di ciò, all'impegno finanziario previsto lì per la prima attivazione della legge (con la sola costituzione dell'Osservatorio e la messa in disponibilità di strutture di supporto da parte della Giunta regionale) è stimato in soli 100mila euro, da reperire ricorrendo ai fondi di riserva del bilancio regionale 2010, disponendo un aumento di pari importo sulla UPB n. 131 relativa al sostegno delle attività istituzionali (UPB all'interno della quale già sono inserite le spese per il finanziamento delle politiche per la sicurezza in Toscana di cui alla LR 38/01).

Particolare rilievo merita dare al fatto che lo strumento previsto prevede la partecipazione attiva del mondo del volontariato, esistente diffuso in Toscana, promotore di iniziative e di attività in favore della sicurezza stradale, della prevenzione come dell'assistenza e tutela delle vittime degli incidenti e dei loro familiari. Una presenza che conferma l'impegno della Regione in materia di promozione della sussidiarietà sociale, sancita dall'articolo 59 dello Statuto e dalla costituzione della Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali con LR 20/07 (Conferenza cui è demandata la designazione proprio dei tre rappresentanti delle associazioni).

Una menzione infine per il fatto che la pdl preveda la prima costituzione dell'Osservatorio entro quattro mesi dall'approvazione della legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, al fine di renderlo operativo nell'attività di consulenza alla Giunta per la definizione della strategia organica e continuata in materia di sicurezza stradale all'interno del nuovo PRS, la cui adozione è prevista al 2011.

L'iniziativa di cui alla presente proposta di legge trova riscontro in analoghe iniziative assunte da altre Regioni.

Con LR 27 aprile 1990, la Regione Emilia – Romagna istituisce il Comitato tecnico presso l'Osservatorio regionale per l'educazione stradale, “organo tecnico consultivo della Regione e degli enti locali in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione” partecipato anch'esso da “enti e associazioni interessati alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza”¹⁴.

Con LR 26 novembre 2002, n. 42 (Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale) la Regione Lazio ha istituito la “giornata regionale per la sicurezza stradale”, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale.

Con LR 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale) la Regione Friuli – Venezia Giulia si è dotata di una normativa organica in materia di sicurezza stradale, finalizzata ad una pianificazione organica di interventi (attraverso uno specifico piano di settore), ad un'organizzazione di dati e informazioni su incidenti, fattori di rischio e relative concause, alla promozione di una cultura della sicurezza stradale anche attraverso iniziative educative (mediante l'istituzione della giornata sulla sicurezza stradale e il finanziamento di borse di studio per la ricerca sulla sicurezza stradale). Prevista la costituzione di un Consulta regionale e di un Osservatorio sulla sicurezza statale.

¹⁴ Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 35 recante “Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero”, art. 6 (Consulta e Comitato tecnico. Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza).

Con LR 29 agosto 1986, n. 23 (Norme in materia di previsione e sicurezza stradale), la Regione Marche disciplina il sostegno ad attività educative ed informative, predisposte da enti locali e dagli organi collegiali della scuola, finalizzate alla conoscenza delle norme di comportamento stradale, nonché la riserva di aree da attrezzare per l'addestramento all'uso dei motocicli e ciclomotori, con l'obiettivo di "concorrere alla prevenzione di fatti dannosi e alla rimozione di cause che determinano incidenti".

Relazione tecnico-finanziaria

(articolo 7 lr 55/2008, articolo 89 Reg. interno)

1) Tipologia della proposta di legge

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001**) ☐
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (**art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001**) ☒
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001**) ☐
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001**) ☐

* * * *

2) Oneri previsti

- Euro 100.000,00 su esercizio 2010. Per esercizi successivi decisione rimessa a singole leggi di bilancio.
- Articolazione per anno del bilancio pluriennale e per UPB

n. UPB	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
131	+ 100.000,00			+ 100.000,00
741	- 100.000,00			- 100.000,00

- spesa annua a regime: decisione rimessa ai singoli bilanci annuali della Regione
- oneri di gestione: non determinabili

* * * *

3) Quantificazione dei costi:

(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)

La quantificazione dei costi è stata ottenuta valutando come congruo un primo stanziamento funzionale alla costituzione dell'Osservatorio in tempo utile per contribuire alla predisposizione della strategia coordinata e continuativa su base quinquennale in materia di politiche per la sicurezza stradale all'interno del PRS 2011 – 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Nella determinazione dei costi si è effettuata una stima che nei fatti si ritiene possa avere ampi margini di riduzione, tenuto conto che i costi dell'Osservatorio, così come definito in legge, si limitano ordinariamente ai rimborsi spese trasporto per la partecipazione alle sedute e ai costi del personale regionale dedicato a prepararne e seguire i lavori.